Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Roma - Sabato, 18 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200	In Italia	Abb. annuo . . L. 400	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 200		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . . » 8		Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(700)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 444.

Anzianità da attribuire agli ufficiali del servizio sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del servizio veterinario, vincitori del concorso straordinario per il reclutamento di 1500 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo delle varie armi e servizi del Regio esercito.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1940, n. 630, recante norme per il reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nel Regio esercito;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge 6 giugno 1940, n. 630, concernente il reclutamento straordinario di 1500 subalterni in servizio permanente effettivo nel Regio esercito, sono apportate le modificazioni seguenti:

Il comma secondo dell'art. 5 è abrogato.

Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 7. — I vincitori del concorso per i servizi sanitario e veterinario sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Essi riceveranno come anzianità assoluta:

se compresi nel primo terzo della graduatoria, l'anzianità con la quale saranno nominati tenenti i vincitori dei concorsi ordinari banditi per l'anno 1940 nei servizi sanitario e veterinario;

se compresi nel secondo terzo della graduatoria, l'anzianità primo luglio dell'anno successivo a quello attribuito, come anzianità, ai vincitori del concorso compresi nel primo terzo della graduatoria;

se compresi nell'ultimo terzo della graduatoria, un'anzianità posteriore di un anno a quella attribuita ai vincitori del concorso compresi nel secondo terzo della graduatoria.

L'anzianità relativa sarà fissata:

per i vincitori del concorso compresi nel primo terzo della graduatoria, alternando gli ufficiali in modo che ad un proveniente dal concorso ordinario segua un vincitore del concorso straordinario compreso nel predetto primo terzo;

per i vincitori del concorso compresi negli altri due terzi della graduatoria, considerando definitivo l'ordine di precedenza conseguito nella graduatoria del concorso stesso ».

« Art. 8. — I vincitori del concorso di cui alla presente legge sono tenuti a frequentare da subalterno un corso tecnico professionale con le modalità che saranno fissate dal Ministro per la guerra, ma non frequentano i corsi di applicazione o di perfezionamento di cui agli articoli 7 e 12 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni.

Il corso tecnico professionale, previsto dal comma precedente da attuarsi nei limiti dei normali stanziamenti di bilancio, può, per particolari esigenze e a giudizio del Ministro per la guerra, non aver luogo ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 giugno 1940.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 445.

Aumento dell'organico dell'Arma dei carabinieri Reali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929, n. 2294, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per l'interno e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'organico dell'Arma dei carabinieri Reali è aumentato di 10.000 unità, fra ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa.

Dette unità sono così ripartite:

tenenti e sottotenenti	143
marescialli maggiori con cariche speciali .	2
marescialli maggiori	280
marescialli capi e d'alloggio	497
brigadieri	709
vice brigadieri	384
appuntati	118
carabinieri	7636
allievi carabinieri	231

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 446.

Ordinamento e attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e viste le successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con decreto Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, spettano la tutela della sanità pubblica, il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti che hanno per scopo di prevenire e combattere le malattie sociali.

L'Alto Commissariato è posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministero dell'interno in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e delle altre disposizioni vigenti.

Restano ferme le attribuzioni spettanti ai Prefetti in materia di igiene e sanità pubblica, i quali, nella materia di competenza dell'Alto Commissario, riferiscono direttamente a questo e sono tenuti ad eseguirne le disposizioni.

Parimenti tutti gli uffici statali e gli enti pubblici che abbiano attribuzioni in materia di igiene e sanità pubblica riferiscono, per quanto attiene a dette attribuzioni, all'Alto Commissario e sono tenuti ad eseguirne le direttive.

Art. 3.

Restano fermi i poteri di vigilanza e di tutela sugli enti di assistenza ospedaliera spettanti al Ministro per l'interno, ai Prefetti ed ai Comitati provinciali per l'assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modificazioni ed integrazioni.

I provvedimenti che comportino modifiche dei fini istituzionali o dell'organizzazione o comunque dell'attività sanitaria dei predetti enti, nonchè i provvedimenti istitutivi di enti che operino nel campo sanitario debbono essere emanati d'intesa con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, al quale spetta il compito di coordinarne sul piano nazionale l'attività sanitaria.

Art. 4.

L'Alto Commissario partecipa senza diritto a voto alle sedute del Consiglio dei Ministri alle quali sia invitato dal Presidente del Consiglio.

Egli ha alla propria dipendenza un Gabinetto costituito da un Capo di Gabinetto, due addetti, di cui uno con funzioni di segretario particolare, e non più di due impiegati d'ordine.

L'Alto Commissario aggiunto ha alle proprie dipendenze una segreteria particolare e non più di due impiegati d'ordine.

Il predetto personale può essere scelto fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato ed anche fra estranei all'Amministrazione medesima; ad essi spetta il trattamento economico stabilito dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 5.

Con decreto Luogotenenziale, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere modificati o soppressi uffici ed enti pubblici operanti nel campo dell'igiene e della sanità; istituiti servizi ed organismi speciali e attribuiti alla dipendenza dell'Alto Commissariato enti, organismi e servizi che esercitano la loro attività nel campo dell'igiene e della sanità pubblica.

Quando tali decreti comportino oneri finanziari, essi dovranno essere emanati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

La Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno è soppressa.

Presso l'Alto Commissariato è istituita la carica di segretario generale.

La ripartizione degli uffici dell'Alto Commissariato è fatta con ordinanza dell'Alto Commissario.

Art. 7.

L'Istituto superiore di sanità, nella sua attuale organizzazione, passa alla dipendenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 8.

Sono demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e tutela sull'Associazione italiana della croce rossa attribuiti al Ministero dell'interno ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 388.

Sono del pari demandate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, attribuiti al Ministero dell'interno con il R. decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, e sull'Istituto di malariologia « E. Marchiafava », già attribuiti al Ministero degli affari esteri con R. decreto 7 settembre 1933, n. 1185.

Art. 9.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica e dell'Istituto superiore di sanità ed il relativo personale sono trasferiti all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno apportate le occorrenti variazioni ai ruoli organici predetti e saranno emanate norme per il reclutamento del personale necessario ad assicurare l'adeguata organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato.

Art. 10.

Presso l'Alto Commissariato può essere comandato personale delle Amministrazioni dello Stato e degli enti locali, ed il relativo onere finanziario, per il periodo del comando, sarà a carico dell'Alto Commissariato.

L'Alto Commissariato può, inoltre, assumere personale avventizio ai sensi del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

I limiti numerici del personale che può essere comandato o assunto ai sensi dei comma precedenti saranno stabiliti distintamente per categorie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

Presso l'Alto Commissariato ha sede il Consiglio superiore di sanità ed ogni altro organo di amministrazione consultiva avente competenza in materia di igiene e sanità pubblica.

Art. 12.

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi organi periferici e dell'Istituto superiore di sanità, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri », mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, al quale, a tali effetti, sono attribuiti i poteri preveduti dall'art. 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1945-46, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno, altresì, trasferite dallo stato di previsione suddetto le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

Per la prima attuazione del presente decreto i finanziamenti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nel bilancio del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Presso l'Alto Commissariato è costituito, per i prescritti controlli, un ufficio del Ministero del tesoro.

Art. 13.

All'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto spetta un'indennità di carica che sarà fissata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — RICCI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 117. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 447.

Deroga alle disposizioni vigenti della legge di contabilità generale per il pagamento della indennità per il maggior prezzo del pane e della pasta.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, concernente proroga dell'esercizio provvisorio ed altri provvedimenti di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di guerra gli ordini di accreditamento a favore dei Prefetti per le assegnazioni di fondi destinati al pagamento della indennità di cui all'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sul prezzo del pane e della pasta, possono essere emessi in eccedenza al limite previsto dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 116. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 448.
Modificazioni all'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, numero 827;
Visto il R. decreto 24 maggio 1943, n. 604, che apporta modifiche al suddetto articolo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli enti militari di cui al primo comma dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, quale risulta modificato dall'articolo unico del R. decreto 24 maggio 1943, n. 604, rendono i conti delle somme ricevute ai sensi dell'art. 326, non più tardi del cinquantesimo giorno successivo al trimestre.
Tale termine è portato al giorno sessantesimo successivo al trimestre per le legioni dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1944 e fino ad un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — JACINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 99. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 449.
Trasferimento di personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili non di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, comunque assunti e denominati, possono essere trasferiti ad altri uffici dipendenti dalla stessa o da altra Amministrazione, con decreti da adottarsi dai Ministri interessati, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento.
L'onere relativo al personale trasferito graverà sul bilancio dell'Amministrazione alle cui dipendenze il personale stesso viene assegnato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 118. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Avellino.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Avellino pel triennio 1944-46 i signori:
dott. Santangelo Nicola, medico chirurgo;
dott. Nazzaro Carmine, medico chirurgo;
dott. Morisani Tobia, pediatra;
avv. Genovese Aurelio, esperto materia amministrativa;
dott. De Capraris Teodoro, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1945
Registro n. 7, foglio n. 197.

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1945 di alcuni Comuni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1945, dei Comuni sottoindicati;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali, per l'esercizio 1945, è autorizzata l'assunzione col Consorzio di credito per le opere pubbliche dei mutui per l'importo per ciascuna di esse indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Provincia di Aquila:
1) Comune di Sulmona . . . . . L. 928.000
Provincia di Chieti:
1) Comune di Vasto . . . . . . » 470.000
Provincia di Napoli:
1) Comune di Torre Annunziata . . » 6.800.000
2) Comune di Portici . . . . . » 1.170.000

Totale . . . L. 9.368.000

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare a ciascuno dei suindicati Comuni la somministrazione dei due terzi dei mutui suddetti, non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie, in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie su accennate.

Roma, addì 19 maggio 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCOCA

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche ad assumere dei mutui per il pareggio dei bilanci 1944 di alcuni Comuni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta la inderogabile necessità di provvedimenti eccezionali per assicurare il pareggio dei bilanci, per l'esercizio 1944, dei Comuni sotto indicati;
Udita la Commissione centrale per la finanza locale;
Veduti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle seguenti Amministrazioni comunali, per l'eserci-

zio 1944, è autorizzata l'assunzione, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, dei mutui per l'importo per ciascuna di esse indicato, col concorso dello Stato in ragione del 50 % delle annualità di ammortamento fino all'anno successivo a quello della cessazione dello stato di guerra:

Provincia di Foggia:		
1) Comune di Lucera	L.	500.000
Provincia di Frosinone:		
1) Comune di Anagni	»	500.000
2) Comune di Sora	»	900.000
3) Comune di Pontecorvo	»	760.000
Provincia di Messina:		
1) Comune di Lipari	»	830.000
Provincia di Napoli:		
1) Comune di Marano	»	396.000
2) Comune di Portici	»	1.992.000
3) Comune di Aversa	»	1.600.000
4) Comune di Pomigliano d'Arco	»	531.000
5) Comune di Torre del Greco	»	500.000
6) Comune di Nola	»	1.000.000
Provincia di Roma:		
1) Comune di Bracciano	»	430.000
2) Comune di Civitavecchia	»	3.030.000
Provincia di Teramo:		
1) Comune di Atri	»	430.000
Totale	L.	13.399.000

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare a ciascuno dei suindicati Comuni la somministrazione dei due terzi dei mutui suddetti non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento dalle rate di ammortamento degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie, in dipendenza dei relativi contratti di mutuo è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie su accennate.

Roma, addì 22 maggio 1945

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCOCA

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Aumento di prezzo dei prodotti sintetici Italchina e Atebrina.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, riguardante l'impiego di preparati sintetici nella lotta contro la malaria e le norme per la determinazione del relativo prezzo di vendita alle Amministrazioni ed Enti pubblici che hanno per legge l'obbligo di somministrarli gratuitamente;

Visto il decreto interministeriale del 30 agosto 1939, che stabilisce in L. 2500 il prezzo di vendita agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dell'antimalarico sintetico denominato « Italchina »;

Visto il decreto interministeriale del 30 giugno 1940, che stabilisce per il prodotto antimalarico sintetico « Atebrina » lo stesso prezzo di vendita agli Enti ed Amministrazioni pubbliche dell'antimalarico « Italchina »;

Riconosciuta la necessità di aumentare tale prezzo, per adeguarlo alle mutate condizioni del mercato;

Vista l'opportunità di estendere anche al pubblico la vendita dei suddetti antimalarici, finora riservata ai soli Enti ed Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Determina:

1. — La vendita degli antimalarici sintetici denominati « Italchina » e « Atebrina » già riservata ai soli Enti ed Amministrazioni pubbliche, viene estesa anche al pubblico.

2. — Con effetto dal 1° luglio 1945, il prezzo di vendita di ognuno di tali prodotti viene portato a L. 15.000 il chilogrammo per gli Enti ed Amministrazioni pubbliche, e quello di vendita al pubblico viene stabilito in L. 18.000 il chilogrammo.

L'aggio spettante ai rivenditori per la cessione al pubblico di questi stessi sintetici, viene fissato in ragione del 5 % sul prezzo di vendita.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

(1231)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul Notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 2 agosto 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Guzzardi Giovanni, residente nel comune di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 gennaio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

(1232)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 9 luglio 1945 (Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti promossi dagli esattori delle imposte dirette), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa) soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 10 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1233)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 24 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 15 giugno 1945 (Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno) e Pisa (provincia di Pisa) soggetti al Governo Militare Alleato, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Provincie riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale;*

b) nei territori soggetti al Governo Militare Alleato diversi da quelli indicati nel comma precedente, tale decreto è escluso dalla esecutorietà e viene pubblicato nei detti territori a solo titolo informativo.

In data 13 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1236)

Dato che su richiesta del Governo Italiano ho disposto, con ordinanza del 18 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 21 luglio 1945, che il decreto legislativo Luogotenenziale del 13 marzo 1945, n. 116, entri in vigore in alcune Provincie soggette al Governo Militare Alleato e che i pagamenti previsti da detto decreto abbiano inizio a partire dal 1° agosto 1945;

Ora, pertanto, su ulteriore richiesta del Governo Italiano ed in parziale deroga della su menzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che tutti i pagamenti previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, abbiano inizio nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dal 1° maggio 1945.

In data 13 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1235)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 19 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1237)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.